



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Prot. n. _____ /Rep. n. _____

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

L'**Università degli studi di Padova** (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. _____ del _____, Dott. Andrea Berti nato a Padova (PD), il 05/01/1963

e l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Territoriale III - Veneto e Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma P.IVA 06409601009 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dott. Davide Bellosi nato a Firenze il 02/08/1968 in qualità di Direttore territoriale

Premesso:

- a) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- b) che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1 del DM 142/98;
- c) che è in vigore l'Accordo Quadro tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento di Scienze chimiche dell'Università degli studi di Padova che prevede tra l'altro "*la realizzazione di stage, tirocini, tesi o qualsiasi altra attività volta ad una migliore realizzazione dei propri compiti istituzionali e ad un loro approfondimento tecnico*";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.

Art. 2 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si obbliga:
 - a) ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 5 studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Progetto formativo e di orientamento;
 - b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
 - c) a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e a formare e informare il tirocinante in merito ai rischi specifici connessi alle attività svolte presso le proprie strutture. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
 - d) a designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.
2. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Art. 3 - Obblighi dell'Università

1. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:
 - a) ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore RCT/RCO: _____ - N° _____ con scadenza il _____. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
 - b) a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;
 - c) a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4 - Obblighi dello stagista/tirocinante

1. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:
 - a) svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
 - b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate (“Informazioni Confidenziali”). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

2. Al tirocinante, per ragioni di riservatezza e sicurezza, non è consentito l’accesso alla piattaforma AIDA.

Art. 5 - Risultati dell'attività

1. I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio.

2. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

Art. 6 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

4. Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere.

5. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

Art. 7 - Oneri fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante ad eccezione delle convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, nel qual caso l'imposta di bollo sarà a carico del soggetto promotore.
3. La presente Convenzione risulta esente dall'imposta di bollo qualora il soggetto ospitante sia un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2017).
4. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 10 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli studenti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - Diffusione della Convenzione

1. La presente Convenzione sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

1. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.
2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 13 - Negoziazione delle clausole

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 13/07/2021

L'UNIVERSITA' _____

IL SOGGETTO OSPITANTE _____

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.